

II ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

Viale Libertà, 151 Giarre (CT)
 Tel. 095/2884511; Codice Fiscale: 92001680872
 Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A
 sito web: <https://secondoicgiarre.edu.it/>



email: CTIC8AZ00A@istruzione.it - pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it

Oggetto: **Determina per l'acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile**

Alla Sezione Albo on line

Alla Sez. Amm. trasp.

Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTO	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. n. 129/2018;
	Il Regolamento d'Istituto approvato dal C.I. il 25/03/2024 prot.2905/U del 25/03/2024 delibera nr.1, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO	il Programma Annuale E.F. 2024, regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera N. 1 della seduta del 31.01.2024;
VISTA	la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO	il Dlgs n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTO	l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

VISTO	che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO	la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 - Provvedimento Art 23 – BDNCP di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»;
VISTO	la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 24 – FVOE di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale;
VISTO	la Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»;
VISTO	la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 28 Trasparenza di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO	la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 di Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;
VISTO	il Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016;
VISTO	l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di

	Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
CONSIDERATA	la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia
DATO ATTO	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;
VISTO	l'art. 15 del D.Lgs 36/2023, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice."
VISTO	l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni»;
VISTO	l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 "Conflitto di interessi", riferito alla figura del RUP;
VISTO	le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
RITENUTO	che la Dott.ssa Maria Cettina Maccarone, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 E SS. del Dlgs n.36/2023
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, la Dott.ssa Venera Mancuso, rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023;
VISTO	l'art. 6 <i>bis</i> della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

CONSIDERATA	la necessità di provvedere all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti dell'Istituzione Scolastica II IC SAN GIOVANNI BOSCO di Giarre a partire dall'a.s. 2024/2025;
CONSIDERATA	la particolare forma giuridica del contratto assicurativo scolastico, che viene stipulato dall'Istituto per conto e a spese della propria utenza senza l'impiego di fondi erariali;
CONSIDERATA	la necessità di rendicontare alla propria utenza a norma dell'art. 1713 del Codice Civile le scelte operate, fornendo adeguati strumenti per valutare la congruità tecnica delle proposte formulate dalle compagnie assicurative rispetto alle esigenze di maggior copertura possibile dei rischi;
VISTO	la Linea Guida Numero 2 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui criteri matematici di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose
VISTO	la Linea Guida Numero 618 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sull'affidamento dei servizi assicurativi;
OSSERVATO	che per l'operatore economico uscente non costituirebbe rendita di posizione la disponibilità delle informazioni sui sinistri acquisite durante il pregresso affidamento, in quanto, per consuetudine di mercato, tali informazioni non vengono richieste per la configurazione dell'offerta;
ASSEGNATO	l'incarico di assistenza tecnica alla società di brokeraggio Logica Insurance Broker Srl, in qualità di intermediario che agisce su incarico del cliente come da articolo 109 lettera B del D. Lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni- prot. 0007300/U del 24/09/2024

DETERMINA

- di indire una procedura per l'affidamento diretto previa consultazione di mercato finalizzata all'affidamento diretto attraverso una proposta di stipula nella forma della RdO, Trattativa Diretta su Piattaforma Digitale MEPA, o analoga piattaforma certificata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera B, del D.Lgs 36/2023 con la consultazione degli operatori economici presenti sul mercato (in numero comunque non inferiore a 5), tra cui l'assegnatario uscente e gli assegnatari passati, per acquisire le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico, con premio annuale procapite e per un numero di alunni indicati nel Documento A1 (Avvio Consultazione di Mercato per l'affidamento delle coperture assicurative)
- Le condizioni di riferimento per la valutazione dei preventivi sono specificate nei documenti C1-C2 Contenuti di Riferimento del Contratto e D Massimali e Criteri di Adeguatezza;
- di pubblicare i dati conoscitivi del contratto assicurativo nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Istituto Scolastico (legge 190/2012, d.lgs. 33/2013);
- di stabilire che il contratto con l'operatore che risulterà aggiudicatario verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo le normative e l'uso del settore assicurativo, dopo aver verificato i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario degli operatori stessi (art. 18 d.lgs. 36/2023).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cettina Maccarone

(f.to digitalmente)

Documento A2
Guida alla Consultazione di Mercato
GIARRE IC II SAN GIOVANNI BOSCO

Gestione del rischio scolastico

Articolo 1 - Oggetto

L'Istituzione Scolastica scrivente ha deciso di avviare la presente consultazione di mercato finalizzata all'affidamento diretto attraverso una proposta di stipula nella forma della RdO, Trattativa Diretta su Piattaforma Digitale MEPA, o analoga piattaforma certificata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera B, del D.Lgs 36/2023 con la consultazione degli operatori economici presenti sul mercato, per acquisire le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico, con premio annuale pro capite e per un numero di alunni indicati nel Documento A1 Avvio Consultazione di Mercato per l'affidamento delle coperture assicurative (in seguito A1).

Le condizioni di riferimento per la valutazione dei preventivi sono specificate nei documenti C1-C2 Contenuti di Riferimento del Contratto e D Massimali e Criteri di Adeguatezza.

Sono altresì previste Opzioni Contrattuali relative alle coperture addizionali per il Covid-19 da attivarsi solo in caso di necessità. Le Opzioni Contrattuali si intendono come impegno degli operatori consultati a sottoscrivere le coperture aggiuntive su richiesta dell'Istituzione Scolastica alle condizioni economiche aggiuntive indicate nel preventivo. È autorizzata la presentazione di Varianti solo ed esclusivamente in relazione alla copertura malattia da Covid-19.

Le opzioni Contrattuali e le Varianti potranno avere un sovrappremio massimo pari al 100% del premio annuale pro capite e per un numero di alunni indicati nel Documento A1 Avvio Consultazione di Mercato per l'affidamento delle coperture assicurative. Opzioni Contrattuali e Varianti potranno essere attivate a richiesta dell'Istituzione Scolastica per la totalità oppure solo per una parte degli Alunni e del Personale.

Decorrenza e durata del contratto sono quelle fissate nel Documento A1 Avvio Consultazione di Mercato. Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il contratto, se stipulato per durata pluriennale, è rescindibile dalle parti senza onere alcuno ad ogni scadenza annuale mediante comunicazione scritta da inviarsi con posta elettronica certificata (PEC) entro i termini di: 60 giorni se la rescissione viene effettuata dalla Contraente Istituzione Scolastica; 90 giorni se la rescissione viene effettuata dalla Compagnia Assicuratrice.

Qualora la stipula su Piattaforma Digitale venga effettuata oltre la data di decorrenza delle garanzie, sarà fatto obbligo alla Compagnia risultata assegnataria di confermare la piena validità ed efficacia dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza specificato nel Documento A1 Avvio Consultazione di Mercato, senza che questo comporti una deroga dei termini di pagamento del premio in capo all'Istituzione Scolastica.

Articolo 2 - Requisiti di Partecipazione

I requisiti tecnici e generali per la partecipazione alla consultazione di mercato sono di seguito elencati:

- accettazione integrale di quanto disposto dalla presente Guida alla Consultazione di Mercato;
- possesso delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di assicurazione per i rami in oggetto;
- iscrizione alla C.C.I.A.A o in registro equivalente dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- inesistenza dei motivi di esclusione di cui al Titolo 3 Capo II) del D.Lgs. 36/23, e di condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure non essere assoggettati agli obblighi previsti da tale legge;
- non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 oppure essersi avvalsi di piani di emersioni di cui alla legge n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- impegno ad emettere regolare fattura elettronica;
- impegno a fornire l'informativa circa la quantificazione dei sinistri come da Linee Guida dell'Autorità Anti Corruzione;
- impegno a fornire un nominativo, indirizzo, e indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della consultazione.

È fatta salva la facoltà da parte dell'Istituzione Scolastica di richiedere in qualsiasi momento la piena dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione.

Articolo 3 - Presentazione dei Preventivi

I preventivi dovranno essere trasmessi a mezzo PEC entro il termine fissato nel Documento A1 Avvio Consultazione di Mercato.

Per la presentazione dei preventivi sarà necessario inviare un messaggio elettronico da un indirizzo di Posta Certificata facente capo al soggetto economico proponente, recante nell'oggetto e nel corpo, oltre al nominativo dell'Operatore Economico, la seguente dicitura: "Nome Compagnia - Preventivo polizze Infortuni e Responsabilità Civile" - contenente la seguente

documentazione:

- Documento B Schema Preventivo debitamente compilato;
- il documento attestante i riferimenti necessari per la verifica di regolarità contributiva del soggetto proponente;
- in caso di preventivo da parte di un Agente rappresentante della Compagnia assicuratrice, copia fotostatica della procura notarile di incarico agenziale, estratto camerale della società e dei soci ed un documento d'identità in corso di validità dell'Agente o del suo procuratore incaricato;
- i contratti in triplice copia, completi di condizioni contrattuali generali, particolari e speciali, già sottoscritti dalla Compagnia o dal suo rappresentante;
- eventuali quadri sinottici di riepilogo e tabelle per la valutazione dell'Invalidità Permanente.

È facoltà dell'operatore economico inviare in copia del preventivo alla società di brokeraggio assicurativo incaricata: Logica Insurance Broker Srl, alla PEC logicabroker.scuola@pec.it.

Saranno considerati validi sia i documenti prodotti in formato cartaceo, firmati fisicamente, scannerizzati e allegati in formato immagine o pdf, sia i documenti prodotti elettronicamente purché immutabili e firmati digitalmente.

In caso di riunione di imprese o di coassicurazione, la domanda e la connessa autocertificazione dovranno essere redatte e sottoscritte da ciascuna delle imprese associate o in coassicurazione.

È fatto obbligo, agli Operatori Economici presentare tutta la documentazione prevista.

Articolo 4 - Esame dei Preventivi e Conclusione della Consultazione di Mercato

Allo scadere del termine indicato sul Documento A1 il Responsabile Unico del Progetto provvederà ad esaminare i preventivi e potrà inviarli alla Società di Brokeraggio per la predisposizione di un'analisi imparziale e personalizzata ai sensi articolo 119 ter, comma 4, del Decreto Legislativo 209/05, Codice delle Assicurazioni Private.

Il Dirigente Scolastico inoltrerà una Proposta di Stipula nella forma della Trattativa Diretta RdO su Piattaforma Digitale MEPA, o analoga piattaforma certificata, all'operatore economico che avrà, anche alla luce dei risultati di adeguatezza, presentato il preventivo valutato come più aderente alle necessità dell'Istituto Scolastico e della sua utenza.

La Proposta di Stipula deve considerarsi una richiesta di messa in copertura dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nel Documento A1 Avvio Consultazione di Mercato.

L'Operatore Economico dovrà procedere all'attivazione delle coperture senza modifiche o integrazioni peggiorative rispetto a quanto presentato in sede di preventivo. Tale obbligo si estende anche alle eventuali annualità successive previste, pena la nullità delle variazioni apportate.

Successivamente alla comunicazione di stipula l'Operatore Economico prescelto non potrà opporre eccezioni o recedere dall'obbligo a contrarre.

Articolo 5 - Criterio di Valutazione dell'Adeguatezza

Per un'analisi imparziale e personalizzata ai sensi articolo 119 ter, comma 4, del Decreto Legislativo 209/05, Codice delle Assicurazioni Private, la Società di Brokeraggio incaricata terrà conto dei seguenti criteri di adeguatezza.

Su un punteggio totale di adeguatezza pari a 100 punti si assegneranno:

- 70 punti all'Adeguatezza Tecnica, sommando i risultati delle singole voci per i Riferimenti Contrattuali e per le Somme Garantite, secondo i criteri indicati nel Documento D Massimali e Criteri di Adeguatezza, saranno valutate come Adeguatezza Tecnica anche la disponibilità a fornire le Opzioni Contrattuali relative alle coperture addizionali per il Covid-19.
- 30 punti all'Adeguatezza Economica. Non si terrà conto del sovrappremio per Opzioni Contrattuali e le Varianti nel calcolo del Merito Economico.

L'adeguatezza delle Condizioni Contrattuali sarà così valutata:

- se la condizione contrattuale specifica proposta nel Preventivo è sostanzialmente conforme a quanto esposto nel Documento C1-C2 Contenuti di Riferimento del Contratto e nel D Massimali e Criteri di Adeguatezza, sarà valutata 1 e moltiplicata per il relativo peso ponderale;
- se la condizione contrattuale è totalmente difforme da quanto esposto nel Documento C1-C2 Contenuti di Riferimento del Contratto e nel D Massimali e Criteri di Adeguatezza alla richiesta, sarà valutata 0.
- se la condizione contrattuale è sostanzialmente difforme, e solo in parte adeguata a quanto richiesto nel Documento C1-C2 Contenuti di Riferimento del Contratto e nel Documento D Massimali e Criteri di Adeguatezza, la percentuale di adeguatezza sarà espressa in frazioni di 0,1 e moltiplicata per il relativo peso ponderale. Si precisa che rappresenta una difformità solo in parte adeguata alla richiesta del Documento C1-C2 Contenuti di Riferimento del Contratto e nel Documento D Massimali e Criteri di Adeguatezza, la collocazione della specifica condizione contrattuale all'interno di un ramo assicurativo diverso dal riferimento contenuto nel Documento C1-C2 Contenuti di Riferimento del Contratto, l'Adeguatezza Tecnica potrà essere considerata pari a 0;
- se l'Adeguatezza tecnica per le Condizioni Contrattuali relativa alla regolamentazione della somma e/o massimale è uguale o

inferiore a 0,5, anche l'Adeguatezza Tecnica per le Somme Garantite potrà essere ridotto in proporzione;

- l'estensione dell'Oggetto dell'Assicurazione alla Didattica a Distanza e allo Smart Working è da ritenersi requisito indispensabile, la cui mancanza comporta automaticamente la non accettazione del preventivo.

L'adeguatezza dei Massimali e le Somme Garantite sarà così valutata:

- se la somma e/o massimale è pari o superiore al valore richiesto nel Documento D Massimali e Criteri di Adeguatezza, sarà valutata pari all'unità moltiplicata per il relativo Peso Ponderale.
- se la somma e/o massimale è inferiore al valore richiesto nel Documento D Massimali e Criteri di Adeguatezza, sarà valutata in proporzione e moltiplicata per il relativo Peso Ponderale.

L'adeguatezza economica sarà valutata con seguente formula:

- $((\text{premio minimo base d'asta/premio richiesto}) * 30)$. In ogni caso il punteggio assegnato non potrà essere superiore a 30 punti. Eventuali disposizioni di pratica liquidativa relative a procedure di esibizione e/o inoltro della documentazione attinente ai sinistri che vadano a danno dell'avente diritto, devono essere espressamente dichiarate in apposita appendice di polizza per poter essere validamente opposte all'Assicurato e/o al Contraente. La mancata comunicazione di tali procedure da parte della Compagnia non sarà opponibile né agli assicurati, né ai terzi.

Articolo 6 - Stipula e Pagamento del Premio

La stipula avverrà nella forma della Trattativa Diretta RdO su Piattaforma Digitale MEPA, o analoga piattaforma certificata, mentre la stipula dei contratti assicurativi, avverrà nel rispetto delle forme previste dall'articolo 1888 del Codice Civile, e in generale da quanto disposto dal Decreto Legislativo 209/05, Codice delle Assicurazioni Private.

Per la regolazione del premio si procederà con le seguenti modalità:

- **Alunni.** Il Contraente, all'atto dell'adesione e/o stipula e a ciascuna delle successive scadenze annuali, è esonerato dal dichiarare preventivamente il numero definitivo degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare; il numero definitivo sarà dichiarato all'atto del pagamento del premio e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla decorrenza di ciascuna annualità. Il Contraente si impegna a comunicare ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella richiesta. Alla fine dell'anno scolastico verrà emessa dalla Compagnia eventuale appendice di regolazione del premio, relativa ai successivi inserimenti in esubero rispetto alla tolleranza percentuale prevista dai contratti e che il Contraente si impegna a pagare entro 60 giorni dal ricevimento.
- **Corsisti e personale.** Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite annuo ed i cui nominativi siano stati comunicati dal Contraente alla Compagnia a mezzo di apposito elenco. Tali coperture decorrono dal momento in cui la Compagnia riceve l'elenco, o dal momento in cui il Contraente può dimostrare di averlo inviato.

Le garanzie prestate con i contratti oggetto della presente consultazione di mercato hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nelle singole polizze. La Compagnia assegnataria avrà diritto al pagamento della rata di premio annuale e del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso entro 60 giorni successivi dalla data di decorrenza delle garanzie.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente comma, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 Cod. Civ.

Articolo 7 - Precisazioni

La documentazione e i preventivi potranno essere sottoscritti da procuratori dei legali rappresentanti, purché autorizzati con delega notarile allegata in copia al preventivo. Il recapito del preventivo rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Nessun compenso verrà riconosciuto agli operatori Economici per le spese sostenute per la compilazione e produzione del preventivo.

I preventivi dovranno contenere tutte le informazioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 "GDPR" si informa che:

- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità del trattamento ineriscono la Consultazione di mercato;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la non accettazione del preventivo;
- il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
- titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Progetto;
- autorizzati al trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi;
- destinatari dei dati possono essere soggetti esterni che forniscono consulenza all'istituto, quale ad esempio la società di brokeraggio assicurativo incaricata.

Per ogni controversia relativa ai contratti stipulati sarà competente il foro di legge.

Articolo 8 - Clausola Broker

Per la determinazione del contenuto del Documento A2 Guida alla Consultazione di Mercato e del Documento C1-C2 Contenuti di Riferimento del Contratto, per la Valutazione dell'Adeguatezza e per la gestione ed esecuzione del contratto, l'Amministrazione si avvale dell'assistenza della società Logica Insurance Broker Srl, con sede legale a Milano (MI), piazza Amendola 3 (tel. 0362 1547230, fax 0362 1632009, e-mail logicabroker@logicabroker.com), società di intermediazione assicurativa iscritta al R.U.I.A.R al n° B000340640. Alla società di Brokeraggio potranno essere richieste le informazioni tecniche relative ai rischi da assicurare.

Tale attività sarà remunerata al broker in conformità agli usi vigenti dalla compagnia di assicurazione risultata assegnataria nella misura del 14% di ciascun premio imponibile annuo relativo alle garanzie contratte entro 30 giorni dal pagamento del premio assicurativo da parte dell'Istituzione scolastica. Tale compenso rappresenta una parte dell'aliquota del premio assicurativo predefinita e precalcolata dalla compagnia di assicurazione come onere distributivo (rete agenziale) e non potrà pertanto incidere sull'ammontare del premio o determinare un incremento di costo a carico dell'Amministrazione Scolastica.

Documento B Schema Preventivo

Numero Preventivo o numero Polizza _____

Il Numero Preventivo o numero Polizza è necessario per la proposta di stipula nella forma della RdO, Trattativa Diretta, su Piattaforma Digitale Mepa o analoga piattaforma certificata, ex Articolo 50, Comma 1, Lettera B del D.Lgs 36/23.

Spett.le _____

Oggetto: Preventivo per l'affidamento dei servizi assicurativi, Infortuni e Responsabilità Civile

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di Procuratore Rappresentante della Compagnia
Amministratore/Procuratore della Società
con sede in Via.....
partita Iva iscritta alla C.C.I.A.A. di

Sezione Amministrativa

DICHIARA:

- di accettare senza alcuna riserva né restrizione o condizione tutte le clausole e le condizioni contenute nel Documento A2 Guida alla consultazione di mercato;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 D. Lgs. 36/23;
- di non aver conoscenza di situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 D. Lgs. 36/23;
- di non trovarsi in situazioni ostative che comportino l'esclusione ai sensi degli art.90 e art 95 D. Lgs.36/23;
- di presentare un preventivo: ☐ Singolarmente ☐ in Coassicurazione.

ALLEGA:

- copia procura agenziale rilasciata dalla Compagnia e del documento di identità Rappresentante Legale della Società;
- DURC o dati necessari per la sua richiesta;
- dichiarazione tracciabilità dei flussi;
- documenti di legge previsti;
- ulteriore documentazione esplicativa (specificare):

Sezione Tecnica

PROPONE:

Voce	Presente SI/NO	NOTE
Estensione delle coperture alle attività di Didattica a Distanza.	SI ☐ NO ☐	

Estensione delle coperture alle attività di Smart Working.	SI ☐	NO ☐	
--	-----------------------------	-----------------------------	--

INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO. VALUTAZIONE PERCENTUALE									
Punti %	Euro	Punti %	Euro	Punti%	Euro	Punti%	Euro	Punti%	Euro
1		21		41		61		81	
2		22		42		62		82	
3		23		43		63		83	
4		24		44		64		84	
5		25		45		65		85	
6		26		46		66		86	
7		27		47		67		87	
8		28		48		68		88	
9		29		49		69		89	
10		30		50		70		90	
11		31		51		71		91	
12		32		52		72		92	
13		33		53		73		93	
14		34		54		74		94	
15		35		55		75		95	
16		36		56		76		96	
17		37		57		77		97	
18		38		58		78		98	
19		39		59		79		99	
20		40		60		80		100	

Note politiche liquidative

Invalidità permanente da infortunio in Itinere		Invalidità permanente da infortunio educazione fisica	
Punti	Euro	Punti	Euro
1%		1%	
10%		10%	
20%		20%	
40%		40%	
60%		60%	
80%		80%	
100%		100%	

Garanzie accessorie infortuni			
Caso morte		Diaria ricovero max per giorno/max gg.	
Spese mediche. Massimale		Diaria gesso max per giorno/max gg.	
Spese odontoiatriche. Massimale		Danno estetico Indennizzo 1%	
1° ricostruzione provvisoria. limite per dente		Danno estetico Indennizzo 2%	
2° ricostruzione provvisoria. limite per dente		Danno estetico Indennizzo 3%	
3° ricostruzione provvisoria. limite per dente		Danno estetico Indennizzo 5%	
Prima protesi futura. limite per dente		Danno estetico Indennizzo 10%	
Tabella valutazione danno odontoiatrico		Danno estetico Indennizzo 30%	
Rischio itinere esclusioni		All Risk Occhiali. Max per occhiale/evento	

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ISTITUTO		RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GENITORI	
Massimale		Massimale	
Franchigia		Franchigia	
Scoperto		Scoperto	

Note

Il preventivo è composto dalla seguente documentazione allegata (barrare la casella interessata):

- ☐ CGA generali, particolari e speciali di contratto *Infortuni Mod.* _____ *RCT Mod.* _____
- ☐ Appendici _____
- ☐ Tabella dei massimali e delle prestazioni regolarmente siglata dal procuratore
- ☐ 3 Frontespizi di polizza debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Società
- ☐ Ulteriore documentazione esplicativa (Specificare) _____

Sezione Economica

PROPONE

le coperture assicurative ad un premio lordo annuo pro-capite, pari a (in cifre ed in lettere):

Euro _____

GARANZIE	Premio unitario pro capite	Tasso Netto
RCT / RCO DELLA SCUOLA	Euro	
RC DEL GENITORE	Euro	
INFORTUNI DEGLI ALUNNI	Euro	
GARANZIE OPZIONALI		
OPZIONALE INFORTUNI CORSISTI ESTERNI	Euro	
OPZIONALE Infortuni Personale Scolastico	Euro	
OPZIONALE Copertura Inf. ed RC H24 durante stage, uscite	Euro	
OPZIONALE Estensione Infortuni RC Convittori a Tempo Pieno	Euro	
ESTENSIONI OPZIONALI COVID-19	Sovrappremio unitario pro	Tasso Netto
Opzione - Morte da Covid-19	Euro	
Opzione - Invalidità permanente da Covid-19	Euro	
Opzione - Rimborso spese mediche a seguito da Covid-19	Euro	
Opzione - Indennizzo forfettario per Covid-19	Euro	
Opzione - Indennità da assenza da Covid-19	Euro	
Opzione - Perdita dell'anno scolastico per Covid-19	Euro	
Opzione - Mancato guadagno da Covid-19	Euro	
VARIANTI COVID-19	Sovrappremio unitario pro	Tasso Netto
01 Variante Covid-19	Euro	
02 Variante Covid-19	Euro	
03 Variante Covid-19	Euro	

Data ____/____/____

Timbro e firma

Documento C1 Contenuti di Riferimento Infortuni e RC dei Genitori e degli Alunni

Documento C2 Contenuti di Riferimento RC Scuola

GIARRE IC II SAN GIOVANNI BOSCO

Gestione del rischio scolastico

Documento C1 Contenuti di Riferimento Infortuni e RC dei Genitori e degli Alunni

Sezione 1 - Definizioni	
Relative all'assicurazione in generale	
Relative all'assicurazione Infortuni e Malattia	
Relative all'assicurazione Responsabilità Civile	
Sezione 2 - Condizioni Generali - Norme Comuni a tutte le sezioni	
Articolo 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e Buona Fede (Linee Guida)	
Articolo 2 - Altre assicurazioni	
Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione	
Articolo 4 - Variazione del rischio (Linee Guida)	
Articolo 5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali e clausola di recesso (Linee Guida)	
Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro	
Articolo 7 - Durata dell'Assicurazione	
Articolo 8 - Oneri fiscali	
Articolo 9 - Foro competente	
Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge	
Articolo 11 - Interpretazione del contratto	
Articolo 12 - Rinuncia al diritto di Rivalsa	
Articolo 13 - Coassicurazione (Linee Guida)	
Articolo 14 - Generalità degli assicurati	
Articolo 15 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro	
Articolo 16 - Produzione di informazioni sui sinistri e gestione data base del committente (Linee Guida)	
Articolo 17 - Controversie	
Articolo 18 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)	
Sezione 3 - Norme che regolano l'assicurazione Infortuni	
INFORTUNI ALUNNI	
Articolo 19 - Oggetto dell'assicurazione	
Articolo 20 - Rischi inclusi nell'assicurazione	
Articolo 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione	
Articolo 22 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali	
Articolo 23 - Morte da infortunio	
Articolo 24 - Invalidità permanente da infortunio	
Articolo 25 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio	
Articolo 26 - Diarie a seguito di infortunio	
Articolo 27 - Garanzie accessorie a seguito di infortunio	
Articolo 28 - Rimborso spese mediche accessorie a seguito d'Infortunio durante le uscite didattiche	
MALATTIA ALUNNI	
Articolo 29 - Oggetto dell'assicurazione	
Articolo 30 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali	
Articolo 31 - Morte da malattia	
Articolo 32 - Invalidità permanente da malattia	
Articolo 33 - Rimborso spese mediche a seguito di malattia improvvisa durante le uscite didattiche	
Sezione 4 - Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dei Genitori e degli Alunni	
Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dei Genitori e degli Alunni	
Articolo 34 - Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati e precisazioni	
Articolo 35 - Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate	
Articolo 36 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali	
Articolo 37 - Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT	
Articolo 38 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	
Articolo 39 - Fatto noto (Linee Guida)	
Sezione 5 - Estensioni	
Articolo 40 - Infortuni, malattia ed RC, corsisti, convittori, accompagnatori	
Articolo 41 - Infortuni, malattia ed RC personale della scuola, genitori e revisori	
Articolo 42 - Garanzia opzionale Copertura Infortuni e RCT 24 ore durante stage o gite	
Articolo 43 - Garanzia opzionale Copertura Convittori a Tempo Pieno	
Sezione 6 - Clausola Broker e gestione del contratto	
Clausola Broker e gestione del contratto	
Sezione 7 - Tracciabilità finanziaria	
Tracciabilità finanziaria	

Documento C2 Contenuti di Riferimento RC Scuola

Sezione 1 - Definizioni	
Relative all'assicurazione in generale	
Relative all'assicurazione Responsabilità Civile	
Sezione 2 - Condizioni Generali. Norme Comuni a tutte le sezioni	
Articolo 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e Buona Fede (Linee Guida)	
Articolo 2 - Altre assicurazioni	
Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione	
Articolo 4 - Variazione del rischio (Linee Guida)	
Articolo 5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali e clausola di recesso (Linee Guida)	
Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro	
Articolo 7 - Durata dell'Assicurazione	
Articolo 8 - Oneri fiscali	
Articolo 9 - Foro competente	
Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge	

Articolo 11 - Interpretazione del contratto	
Articolo 12 - Rinuncia al diritto di Rivalsa	
Articolo 13 - Coassicurazione (Linee Guida)	
Articolo 14 - Generalità degli assicurati	
Articolo 15 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro	
Articolo 16 - Controversie	
Articolo 17 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)	
Sezione 3 - Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dell'Istituto Scolastico	
Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dell'Istituto Scolastico	
Articolo 18 - Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati	
Articolo 19 - Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate	
Articolo 20 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali e precisazioni	
Articolo 21 - Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT	
Articolo 22 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	
Articolo 23 - Fatto noto (Linee Guida)	
Sezione 4 - Clausola Broker e gestione del contratto	
Clausola Broker e gestione del contratto	
Sezione 5 - Tracciabilità finanziaria	
Tracciabilità finanziaria	
Estensioni Opzionali Covid - 19 con SOVRAPPREMIO	
Sezione 1 - Estensioni Opzionali Covid - 19 con SOVRAPPREMIO	
MALATTIA ALUNNI E PERSONALE (Opzionale)	
Oggetto dell'assicurazione (Opzionale)	
Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali (Opzionale)	
Morte da malattia (Opzionale)	
Invalidità permanente da malattia (Opzionale)	
Rimborso spese mediche a seguito di malattia (Opzionale)	
Indennizzo forfettario (Opzionale)	
Indennità da assenza (Opzionale)	
Perdita dell'anno scolastico (Opzionale)	
Mancato guadagno (Opzionale)	

Sezione 1 - Definizioni

Relative all'assicurazione in generale

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, tra cui a titolo esemplificativo: gli alunni iscritti, i corsisti, tutti gli operatori dell'Istituto scolastico.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
ATTIVITÀ: quella svolta dal Contraente per statuto o per legge.
BROKER: la Società di Intermediazione Assicurativa incaricata ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 come identificata nel Documento A2 Capitolato Generale Scuola IRC.
CONTRAENTE: la persona giuridica che stipula l'assicurazione.
CONTRATTO: il presente contratto di assicurazione.
DOCUMENTO D: il documento che riporta il prospetto dei criteri di valutazione delle condizioni e dei massimali di riferimento, che fa parte integrante e non separabile, del presente Capitolato Tecnico.
FRANCHIGIA: l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
ISTITUTO SCOLASTICO (compresi CPIA): Contraente, Assicurato e beneficiario a norma della CM 2170/96.
LINEE GUIDA: Linee Guida dettate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ANAC.
POLIZZA: il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta alla Società.
RISCHIO: la probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO: la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ: l'Impresa assicuratrice.

Relative all'assicurazione Infortuni e Malattia

INFORTUNIO: evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INVALIDITÀ PERMANENTE: diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Relative all'assicurazione Responsabilità Civile

DANNO: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
RESPONSABILITÀ CIVILE: la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato e/o Contraente nell'esercizio delle sue funzioni e attività anche ai sensi dell'art. 2043 e segg. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
RCD: Responsabilità Civile Diversi.

Sezione 2 - Condizioni Generali - Norme Comuni a tutte le sezioni

Articolo 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e Buona Fede (Linee Guida)

Nell'ipotesi di cui all'articolo 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi dal giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui al successivo articolo 5 e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo dalla ricezione della citata dichiarazione.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma la Società può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Articolo 2 - Altre assicurazioni

Articolo 2 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare a ciascun assicuratore preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche al presente Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Variazione del rischio (Linee Guida)

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate concernono mutamenti interni all'organizzazione del Contraente, a mero titolo di esempio: la variazione significativa del numero dei dipendenti, l'adozione di strumenti di riduzione del rischio, le delibere del Contraente, la variazione del numero degli Alunni.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Articolo 5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali e clausola di recesso (Linee Guida)

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'Articolo 4 e richiedere motivatamente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti ai massimali assicurati.

Il Contraente entro 15 giorni a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 60 giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio entro trenta giorni.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 16 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia ad ogni diritto di recesso in caso di sinistro.

Articolo 7 - Durata dell'Assicurazione

Decorrenza e durata del contratto sono quelle fissate nella Lettera di Invito Documento A1.

Alla scadenza il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Articolo 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato e/o Contraente.

Articolo 9 - Foro competente

Il Foro Competente è quello erariale territorialmente competente dell'Istituzione Scolastica

Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente Capitolato valgono le norme di legge.

Articolo 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle presenti norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

Articolo 12 - Rinuncia al diritto di Rivalsa

Qualora l'infortunio sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti degli assicurati e dei loro familiari conviventi, dell'Istituto Scolastico e delle persone di cui

debba rispondere, nonché nei confronti del MIUR, riservandosi tale diritto nei confronti dei terzi.

Articolo 13 - Coassicurazione (Linee Guida)

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'articolo 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Articolo 14 - Generalità degli assicurati

In merito alla comunicazione delle generalità degli assicurati si specifica quanto segue:

- **ALUNNI.** Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente che quest'ultimo si obbliga ad esibire su richiesta della Società. Il Contraente, all'atto dell'adesione e/o stipula, è temporaneamente esonerato, ove impossibilitato, dal dichiarare il numero degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura e quindi entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento del premio. Il Contraente si impegna a comunicare ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente il giorno della comunicazione medesima). Si intende assicurata la totalità degli alunni se il numero degli assicurati è almeno pari alla percentuale degli iscritti e frequentanti indicata nel DOCUMENTO D. Alla fine dell'anno scolastico verrà emessa dalla Società eventuale appendice di regolazione del premio relativa ai successivi inserimenti, che il Contraente si impegna a pagare entro 60 giorni dal ricevimento.
- **CORSISTI E PERSONALE SCOLASTICO.** Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite ed i cui nominativi saranno forniti dal Contraente alla Società in apposito elenco. Tali coperture decorreranno dalle ore 24:00 del giorno in cui la Società riceverà l'elenco, o dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente potrà dimostrare di averlo inviato.

Quando non espressamente specificato ogni riferimento agli alunni si intende esteso anche ai corsisti e a personale scolastico.

Articolo 15 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.). In caso di inadempimento intenzionale agli obblighi previsti, l'assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità; se l'inadempimento è involontario, la Società ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La denuncia può essere effettuata a mezzo FAX o via PEC.

Qualora gli apparecchi FAX o SERVER della Società per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della scuola denunciare il sinistro, la Società consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la scuola.

La Società si impegna a richiedere all'Assicurato solo la documentazione strettamente necessaria per la definizione del sinistro.

La Società si impegna a richiedere che l'Assicurato si sottoponga agli accertamenti medici strettamente necessari e/o ulteriore documentazione medica entro il termine massimo di 60 giorni dal momento in cui l'assicurato stesso chiede espressamente la chiusura e liquidazione del sinistro.

La Società si impegna a proporre all'Assicurato una offerta di liquidazione dettagliata del danno entro 60 giorni dal momento in cui il sinistro viene chiuso dall'assicurato e a pagare il sinistro 30 giorni dopo l'accettazione.

La Società su richiesta dell'Assicurato si impegna a restituire la documentazione inviata in originale.

Articolo 16 - Produzione di informazioni sui sinistri e gestione data base del committente (Linee Guida)

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al comma 3 del presente articolo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel (o altro foglio di calcolo equivalente) tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la tipologia di garanzia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - sinistro senza seguito;
 - sinistro liquidato, con data e importo liquidato;
 - sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva.

Inoltre la Società si impegna a fornire semestralmente l'elenco completo dei sinistri senza seguito, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri-premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Il Contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, indicando la tempistica e le modalità per il rilascio

delle stesse.

Il Contraente detiene un proprio database relativo ai sinistri di propria competenza, e rende disponibili dalla Società i dati relativi agli stessi con cadenza prestabilita, indicata in sei mesi, ovvero a seguito di richiesta della Società, rendendo accessibile il database allo stesso.

Il Contraente risponde alle richieste dell'Affidatario entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 17 - Controversie

Le controversie potranno essere risolte ricorrendo in qualunque momento alla magistratura ordinaria.

Articolo 18 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)

Le somme, i massimali e i limiti di indennizzo richiesti sono quelli indicati nel Documento D - Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali.

Sezione 3 - Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

INFORTUNI ALUNNI

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Articolo 19 - Oggetto dell'assicurazione

Operatività in Presenza. L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli alunni iscritti durante tutta l'attività scolastica in presenza. E in particolare:

- L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli alunni iscritti durante la permanenza nella sede dell'Istituzione Scolastica, delle succursali o sedi staccate della stessa, o altro luogo stabilito dal Dirigente Scolastico e/o dagli Organi Collegiali, senza limiti di orario;
- L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti durante tutte le attività che rientrino nel normale programma di studi o che comunque siano state deliberate o autorizzate o comunque messe in atto dal Dirigente scolastico, dai suoi collaboratori, dagli Organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati;
- L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti durante il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività scolastiche.

Operatività a Distanza. L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli alunni iscritti durante tutta l'attività scolastica a distanza. E in particolare:

- L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli alunni e dal personale scolastico durante l'attività di Didattica a Distanza e lo Smart Working a questa relativa;
- L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli alunni durante l'attività collegata alla Didattica a Distanza;
- L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dal personale scolastico durante l'attività di Smart Working.

Ambiti. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti assicurati sono:

- ATTIVITA' DELIBERATE O AUTORIZZATE - Qualunque attività legittimamente autorizzata o disposta dal Dirigente Scolastico, oppure deliberata dagli Organi Collegiali che si svolga all'interno o all'esterno dei locali dell'Istituto;
- ATTIVITÀ PREVISTE DAL PTOF - Qualunque attività prevista dal Piano Triennale di Offerta Formativa;
- ATTIVITA' ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Qualunque attività all'interno dell'edificio scolastico, le lezioni in classe, le lezioni in aula magna, le lezioni e le prove pratiche in laboratorio, ricreazione, cambi di ora, assemblee, attività ricreative, refezione e attività culturali in genere, lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola, attività di convitto a tempo parziale con l'esclusione dell'alloggio;
- CORSI - Corsi di qualsiasi genere anche per soggetti esterni;
- ASSENZA DI VIGILANZA - Qualunque attività all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico, che si svolga anche in momentanea assenza del personale preposto alla vigilanza;
- EDUCAZIONE FISICA - Educazione fisica, educazione motoria, attività sportive, compresi i Giochi della Gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne, purché effettuati in presenza di personale incaricato o in convenzione, comprese le "settimane bianche", l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve;
- GITE - Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, anche all'estero, purché venga rispettato il programma deliberato dagli organi scolastici o, in caso di variazione, purché espressamente disposta dal Dirigente Scolastico;
- STAGE - Visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola lavoro e PCTO (Percorsi Per Le Competenze Trasversali e l'Orientamento), anche se tali attività comprendono esperimenti e prove pratiche dirette;

- MENSA - Attività di refezione scolastica e mensa;
- MENSA IN PROPRIO - Attività di refezione scolastica e mensa gestita in proprio;
- MENSA IN APPALTO - Attività di refezione scolastica e mensa gestita da società o enti esterni;
- PRESCUOLA E DOPOSCUOLA - Attività di pre-scuola, interscuola e doposcuola, ingresso anticipato e uscita posticipata, anche nel caso in cui la vigilanza sia demandata a personale esterno;
- AUTONOMIA - Tutte le attività correlate all'autonomia;
- TRASFERIMENTI - I trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche con qualunque mezzo di trasporto;
- ASSEMBLEE NON AUTORIZZATE - Le assemblee studentesche anche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;
- ATTIVITA' AUTOGESTITE - Le attività autogestite dagli studenti, autorizzate e svolte all'interno della scuola;
- PEDIBUS E BICIBUS - Il servizio organizzato di accompagnamento degli alunni a piedi o in bicicletta dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa;
- ATTIVITA' TERZO SETTORE - Attività svolte in collaborazione con associazioni del Terzo Settore;
- GIORNATE FESTIVE - Qualunque attività deliberata dagli Organi Collegiali o autorizzata dal Dirigente Scolastico da svolgere anche in giornate festive;
- ITINERE - Il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché l'infortunio avvenga esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività;
- VIAGGI AEREI - Nell'ambito della copertura prestata con la presente polizza l'assicurazione si intende estesa all'utilizzo in qualità di passeggero di aeromobili di linea gestiti da società di traffico aereo autorizzate.

Precisazioni

- Il risarcimento in questi casi, comunque, non potrà superare il massimo complessivo indicato nel DOCUMENTO D per sinistro, indipendentemente dal numero di assicurati infortunati. In caso di superamento di detto importo, i singoli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.
- Patologie preesistenti. La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio o dalle malattie come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Assicurati. Sono equiparati agli alunni iscritti all'Istituto scolastico:

- i corsisti in genere; i corsisti: IFTS, EDA, PON, POR, corsi di alfabetizzazione, corsi 150 ore;
- tutti gli operatori dell'Istituto scolastico;
- gli esperti esterni;
- il personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto;
- prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
- gli assistenti di lingua straniera in Italia;
- il Responsabile della sicurezza;
- il Presidente e i componenti della Commissione d'esame;
- i Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto scolastico capofila;
- i membri degli organi collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
- gli uditori e gli alunni esterni;
- gli alunni partecipanti al Progetto Orientamento;
- gli accompagnatori designati durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere;
- i genitori degli allievi, quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali;
- gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole anche stranieri temporaneamente presenti nell'Istituto;
- i tirocinanti professionali, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali;
- gli ex alunni che frequentano tirocini formativi e di orientamento e corsi post-diploma organizzati dall'Istituto contraente;
- i regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate o autorizzate;
- i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate o autorizzate.

La garanzia è prestata a titolo gratuito a favore delle persone di seguito elencate:

- alunni con handicap e relativi docenti di sostegno;
- gli accompagnatori durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche;
- i genitori degli allievi, quando presenti a scuola per compiti istituzionali o comunque impegnati in progetti didattici dell'Istituto;
- gli esperti esterni o i volontari che collaborano con l'Istituto in modo occasionale.

Articolo 20 - Rischi inclusi nell'assicurazione

Ai sensi della presente polizza sono considerati parificati ad infortunio anche i seguenti eventi:

- annegamento;
- folgorazione;
- assideramento e/o congelamento;
- asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;

- avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altra sostanza;
- intossicazione anche non avente origine traumatica;
- lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- colpi di sole o di calore;
- lesioni muscolari e tendinee (esclusi gli infarti);
- ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali;
- conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
- danni estetici conseguenti ad infortunio;
- morsi di animali e di rettili, nonché punture d'insetto;
- asfissia meccanica;
- contagio da A.I.D.S. o Epatite a seguito di infortunio;
- infortuni sofferti in stato di maleore o incoscienza;
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave;
- infortuni subiti in occasione di terremoti, inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali;
- infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- aggressioni ed atti violenti in cui l'infortunato abbia preso parte per legittima difesa o a causa forza maggiore.

Resta inteso che gli eventi di cui sopra danno diritto all'indennizzo, purché verificatisi nell'ambito delle attività scolastiche richiamate in polizza.

Articolo 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:

- dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) a livello professionistico;
- da guerra e/o insurrezioni;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

Articolo 22 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali

Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nel DOCUMENTO D.

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo indicato nel DOCUMENTO D.

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

Articolo 23 - Morte da infortunio

La somma assicurata per il caso Morte riportata nel DOCUMENTO D viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto. Vengono parificati al caso morte le fattispecie di Legge in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso Morte ove questa sia superiore e non chiede rimborso nel caso contrario. La Società inoltre paga la somma prevista nel DOCUMENTO D, quale contributo alle spese direttamente sostenute dalla famiglia per le spese funerarie, nonché per l'eventuale rimpatrio della salma qualora il decesso sia avvenuto all'estero.

Articolo 24 - Invalidità permanente da infortunio

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo dal primo punto, calcolato secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e secondo i massimali e i criteri riportati nel DOCUMENTO D.

Resta tuttavia convenuto che:

- invalidità superiore 50% - In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) della totale, verrà riconosciuta all'assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento);
- orfano - In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 50%, l'indennizzo verrà raddoppiato.
- mancini - La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i mancini).

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo

per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.

Articolo 25 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio

Sono assicurate e rimborsabili, nel limite della somma prevista nel DOCUMENTO D e per annualità assicurativa, le spese mediche a seguito di infortunio. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.

All'assicurato che in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza si trovi in situazione di comprovata difficoltà economica accertata dal Dirigente Scolastico, la Società potrà anticipare, prima della chiusura del sinistro, il 50% delle spese mediche regolarmente preventivate e ammesse all'indennizzo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche rimborsabili sono quelle relative a:

- visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali, incluso rimborso ticket sanitari;
- intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- ricovero in istituti pubblici o privati;
- applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
- analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;
- terapie fisiche e specialistiche;
- protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco; protesi oculari ed acustiche;
- cure odontoiatriche e ortodontiche, nonché le spese sostenute per la sola prima protesi (non le successive) rese necessarie da infortunio. Nel caso in cui per l'età giovanile non sia possibile applicare subito la prima protesi, l'Assicurato, dietro parere medico espresso, potrà ottenere il rimborso anticipato delle spese riconosciute necessarie per massimo 3 ricostruzioni provvisorie ed una protesi entro il limite massimo del massimo costo previsto dal tariffario nazionale dell'ordine dei medici dentisti ANDI 2009;
- cure oculistiche. La Società, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza che causa danno oculare, rimborsa nel limite della somma pattuita, anche l'acquisto di nuove lenti e/o occhiali;
- acquisto di apparecchi acustici in caso di cure rese necessarie da infortunio. Dovranno essere rimborsate, sino alla concorrenza dell'importo indicato nel DOCUMENTO D, le spese per cure all'apparato uditivo incluse quelle per rottura di apparecchi acustici; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell'infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall'Assicurato;
- acquisto e noleggio di carrozzelle reso necessario a seguito di infortunio. Dovranno essere presentati a richiesta della Società i documenti giustificativi quietanzati e sottoscritti dal medico prescrittore;

Altre garanzie. La Società assicura inoltre:

- Danno estetico: rimborso spese ricostruttive. Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso, la Società riconoscerà, entro il limite del massimale stabilito nel DOCUMENTO D, il rimborso delle spese prescritte e sostenute per cure ed applicazioni, nonché quelle derivanti da interventi di chirurgia plastica ed estetica tesi ad eliminare o ridurre il danno. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione in originale.
- Danno estetico: indennizzo danno biologico. Qualora, per l'età giovanile dell'assicurato e dietro parere medico espresso, non fosse possibile intervenire chirurgicamente, o qualora l'intervento non risultasse integralmente risolutivo, la Società si impegna a riconoscere all'Assicurato il danno biologico cicatriziale residuale come da tabella INAIL D. Lgs. 38/2000, attraverso la corresponsione di un indennizzo calcolato sulle somme previste nel DOCUMENTO D per l'Invalidità Permanente da Infortunio.
- Ambulanza o altro mezzo di soccorso. Spese di trasporto dell'Assicurato dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura, con qualsiasi mezzo idoneo, con il limite massimo stabilito nel DOCUMENTO D;
- Occhiali Kasko. La Società rimborsa fino alla concorrenza della somma massima fissata nel DOCUMENTO D, l'acquisto di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) di pari caratteristiche e/o valore per danneggiamento conseguente a qualsiasi causa accidentale. L'Assicurato si obbliga, a richiesta espressa della Società, alla consegna dell'occhiale danneggiato. La mancata consegna del bene comporterà la perdita del diritto al risarcimento. La garanzia non è operante durante il Percorso Casa Scuola Casa.

Articolo 26 - Diarie a seguito di infortunio

La Società, nei limiti di tempo e di massimale risarcibile previsti nel DOCUMENTO D, assicura le seguenti diarie:

- Diaria ricovero. In caso di ricovero presso istituti di cura pubblici o privati, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società riconoscerà, per ogni pernottamento entro i limiti temporali e di somma risarcibile giornaliera previsti nel DOCUMENTO D, una diaria da ricovero giornaliera.
- Diaria day-hospital. In caso di ricovero, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, presso istituti di cura pubblici o privati in regime di day-hospital, la Società riconoscerà, entro i limiti temporali e di somma risarcibile giornaliera previsti nel DOCUMENTO D, una diaria da ricovero day-hospital giornaliera.
- Diaria gesso. Se a seguito di un infortunio garantito a termini di polizza, un assicurato risultasse portatore agli arti di gessature o di qualsiasi altro sistema di immobilizzazione apposto da personale medico, la Società corrisponderà, per un periodo massimo 30 giorni, una diaria da gesso con il limite per giorno e complessivo riportato nel DOCUMENTO D.

Articolo 27 - Garanzie accessorie a seguito di infortunio

La Società nei limiti dei massimali previsti nel DOCUMENTO D assicura le seguenti garanzie accessorie:

- **Accompagnamento.** Spese di accompagnamento e trasporto dell'Assicurato dalla propria abitazione (o dalla scuola) all'istituto di cura e viceversa. Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Assicurato necessiti di cure ripetute (medicazioni complesse, applicazioni fisioterapiche e terapie mediche) regolarmente prescritte dal medico curante, la Società rimborsa, a titolo di concorso alle spese di accompagnamento e trasporto necessarie a raggiungere l'Istituto di cura, un'indennità giornaliera fissata entro il limite dell'importo indicato nel DOCUMENTO D. Detta indennità verrà corrisposta per la durata massima di 30 giorni per evento e per anno assicurativo, nei limiti del costo effettivamente sostenuto e documentato;
- **Effetti personali.** Se a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza l'allievo assicurato subisce danni agli effetti personali la Società rimborsa entro i limiti stabiliti per singola voce nel DOCUMENTO D le spese necessarie per le riparazioni e/o la sostituzione. La Società si riserva la facoltà di non effettuare alcun risarcimento all'Assicurato in caso di mancata consegna del bene non riparabile qualora espressamente richiesto. Per effetti personali si intende:
 - danni a capi di vestiario;
 - danni a strumenti musicali;
 - danni a biciclette;
 - danni a sedie a rotelle e tutori;
- **Spese per lezioni private di recupero.** Qualora l'assicurato sia rimasto assente dalle lezioni, in conseguenza di infortunio indennizzabile, per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi di lezione, la Società rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione, le spese sostenute per le lezioni private di recupero eventualmente sostenute;
- **Perdita dell'anno scolastico.** Qualora in conseguenza di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi dell'anno scolastico, che comporti una mancata partecipazione alle lezioni per 30 giorni consecutivi o almeno 50 giorni totali, lo studente assicurato si trovasse nell'impossibilità di concludere con esito positivo l'anno scolastico, la Società corrisponderà la somma pattuita a titolo forfetario e solo per il primo anno scolastico ripetuto. L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione, da parte dell'Istituto Scolastico, di idonea documentazione;
- **Indennità da assenza per infortunio.** Nel caso in cui l'alunno assicurato a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza sia rimasto assente dalle lezioni per un numero di giorni scolastici consecutivi superiore a quello previsto nel DOCUMENTO D e non abbia presentato alcuna spesa, gli verrà riconosciuta una liquidazione "omnia" nei limiti di quanto riportato nello stesso DOCUMENTO D;
- **Garanzia annullamento.** Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza l'allievo assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato e/o scolastico (a titolo puramente esemplificativo: gite, viaggi di istruzione, corsi di musica, di lingue straniere, di danza, attività teatrali e artistiche e tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dall'ente organizzatore/erogatore o documenti equipollenti che ne attestino l'avvenuto pagamento, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione entro il limite previsto dal DOCUMENTO D. Parimenti, se a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'allievo assicurato fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero, sia organizzati dalla scuola che a carattere privato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate o documenti equipollenti la Società rimborserà la spesa già sostenuta fino al massimo previsto nel DOCUMENTO D.

Articolo 28 - Rimborso spese mediche accessorie a seguito d'Infortunio durante le uscite didattiche

La Società assicura il rimborso, nei limiti del massimale indicato nel DOCUMENTO D, delle spese per:

- **Trasporto/rientro anticipato.** Qualora l'Assicurato, in caso d'infortunio, debba rientrare al proprio domicilio con anticipo sulla data prevista per il rientro. Il rimborso si intende in base alla tratta più breve ed al costo minore;
- **Familiare accanto.** Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio, venga ricoverato per un periodo superiore ai 3 giorni e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare alla data prestabilita, la Società riconoscerà il rimborso limitato alle spese di viaggio A/R di un familiare in base alla tratta più breve e al costo minore.
- **Interventi urgenti.** Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio all'estero, debba ricevere cure ospedaliere e chirurgiche per motivi urgenti e non procrastinabili, la Società, oltre a rimborsare le spese necessarie, si impegna a liquidarle con una tempistica compatibile con l'erogazione delle stesse;
- **Rientro Sanitario.** Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio all'estero, la Società riconoscerà il rimborso delle spese necessarie per il rientro sanitario anche con assistenza di personale medico e paramedico.

MALATTIA ALUNNI

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Articolo 29 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è operante nei seguenti casi:

- a) **Poliomielite.** Qualora l'alunno contragga a scuola la poliomielite;
- b) **Meningite cerebro spinale.** Qualora l'alunno contragga a scuola la meningite cerebro spinale;
- c) **AIDS.** Qualora l'alunno contragga a scuola l'AIDS, virus HIV;
- d) **Epatite virale.** Qualora l'alunno contragga a scuola l'epatite virale;
- e) **Malattia durante le uscite didattiche.** Qualora, durante gite o uscite scolastiche in Italia o all'estero, l'alunno debba ricorrere a cure mediche non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale a seguito di una qualunque malattia improvvisa.

Articolo 30 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali

Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nel DOCUMENTO D.

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo indicato nel DOCUMENTO D.

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

Articolo 31 - Morte da malattia

Esclusivamente per i casi a), b), c), e d) dell'articolo inerente l'oggetto dell'assicurazione malattia, se le malattie oggetto di garanzia hanno per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa avviene entro due anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo secondo i massimali e i criteri riportati nel DOCUMENTO D.

Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente da malattia, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso Morte, ove questa sia superiore, e chiede rimborso nel caso contrario.

Articolo 32 - Invalidità permanente da malattia

Esclusivamente per i casi a), b), c), e d), dell'articolo inerente l'oggetto dell'assicurazione malattia, se le malattie oggetto di garanzia hanno per conseguenza una invalidità permanente e questa avviene entro due anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124; e secondo i massimali e i criteri riportati nel DOCUMENTO D.

Articolo 33 - Rimborso spese mediche a seguito di malattia improvvisa durante le uscite didattiche

La Società assicura il rimborso, nei limiti del massimale indicato nel DOCUMENTO D, delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere, sostenute nel corso di uscite scolastiche, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, in seguito a malattia improvvisa purché prescritte da un medico anche in caso di ricovero in istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso.

La Società assicura il rimborso, nei limiti del massimale indicato nel DOCUMENTO D, delle spese sostenute per:

- Trasporto in ambulanza. Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa, necessiti di un trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;
- Trasporto per rientro anticipato. Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa, debba rientrare al proprio domicilio anzitempo. Il rimborso si intende in base alla tratta più breve e al costo minore;
- Prolungamento del soggiorno. Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa, venga ricoverato per un periodo superiore ai 3 giorni e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare alla data prestabilita (il rimborso si intende per le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato stesso con un massimo complessivo di 5 giorni);
- Familiare accanto. Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa, venga ricoverato per un periodo superiore ai 3 giorni e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare alla data prestabilita (il rimborso si intende le spese di viaggio A/R di un familiare in base alla tratta più breve e al costo minore);
- Interventi urgenti. Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa all'estero, debba ricevere cure ospedaliere e chirurgiche, per motivi urgenti e non procrastinabili la Società oltre a rimborsare le spese necessarie, si impegna a liquidarle con una tempistica compatibile con l'erogazione delle stesse;
- Rientro Sanitario Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa all'estero, la Società riconoscerà il rimborso delle spese necessarie per il rientro sanitario anche con assistenza di personale medico e paramedico.

Sezione 4 - Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dei Genitori e degli Alunni

Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dei Genitori e degli Alunni

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Articolo 34 - Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati e precisazioni

Gli alunni, i corsisti, sono considerati terzi tra loro. Il Contraente e l'amministrazione scolastica sono considerati terzi.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI GENITORI DI ALUNNI MINORENNI (R.C.T.)

- La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, i genitori o le persone a qualsiasi titolo esercitanti la potestà genitoriale sugli alunni minorenni iscritti e frequentanti a qualunque titolo l'Istituto Scolastico Contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati dalle persone di cui si debba rispondere per colpa in educando o ad altro titolo, a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in

relazione ai rischi attinenti l'attività scolastica ed i servizi ad essa connessi. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al genitore dal fatto doloso dell'alunno minore e per il quale debba rispondere. L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare agli assicurati da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DI ALUNNI MAGGIORENNI (R.C.T.)

- La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, alunni maggiorenni iscritti e frequentanti a qualunque titolo l'Istituto Scolastico Contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi attinenti l'attività scolastica, ed i servizi ad essa connessi.

L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave.

Articolo 35 - Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate

L'assicurazione comprende l'esercizio di tutte le attività scolastiche, ed i servizi ad essa connessi, nulla escluso né eccettuato.

Articolo 36 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali

Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nel DOCUMENTO D.

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo indicato nel DOCUMENTO D.

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Articolo 37 - Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT

L'assicurazione non comprende i danni: derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili.

Articolo 38 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Articolo 39 - Fatto noto (Linee Guida)

L'assicurazione copre i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto e avvenuti anche precedentemente.

L'assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, l'Amministrazione ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o formale conoscenza dell'evento dannoso.

Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l'Amministrazione rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l'aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.

In ogni caso, le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti.

Sezione 5 - Estensioni

Articolo 40 - Infortuni, malattia ed RC, corsisti, convittori, accompagnatori

Le garanzie, coperture e massimali sono le medesime degli alunni, purché abbiano versato il relativo premio.

Articolo 41 - Infortuni, malattia ed RC personale della scuola, genitori e revisori

Le garanzie, coperture e massimali sono le medesime degli alunni, purché abbiano versato il relativo premio.

Le garanzie Infortuni con massimali e somme ridotte del 50%, si estendono automaticamente in modo gratuito a:

- docenti, non docenti, esperti esterni e genitori, nella veste di accompagnatori durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite

- didattiche;
- genitori impegnati all'interno degli edifici scolastici in attività inerenti le attività scolastiche;
- genitori impegnati a titolo volontario in lavori di piccola manutenzione degli edifici;
- revisori dei conti.

Articolo 42 - Garanzia opzionale Copertura Infortuni e RCT 24 ore durante stage o gite

Le garanzie Infortuni e RCT si intendono estese all'intero arco delle 24 ore nel corso di attività esterne (es. stage, uscite didattiche, attività extrascolastiche in genere etc.) anche in temporanea assenza di vigilanza. In tutti questi ambiti è assicurata la responsabilità del genitore per fatto compiuto dal figlio minore anche con colpa grave o dolo.

Articolo 43 - Garanzia opzionale Copertura Convittori a Tempo Pieno

Le garanzie Infortuni e RCT si intendono estese all'intero arco delle 24 ore per le attività convittuali anche in temporanea assenza di vigilanza. Anche in tale ambito è assicurata la responsabilità del genitore per fatto compiuto dal figlio minore anche con colpa grave o dolo.

Sezione 6 - Clausola Broker e gestione del contratto

Clausola Broker e gestione del contratto

Il Contraente dichiara di aver affidato ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio identificata nel Documento A2 Disciplinare IRC (d'ora innanzi indicata come Broker).

Tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso, e in particolare:

- il Broker collaborerà con il Contraente nella gestione del contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resterà in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Società;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga necessario, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o Assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzati alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo tra la Società ed il Contraente devono essere trasmesse al Broker, su richiesta del Broker medesimo entro 30 giorni dalla richiesta;
- la Società entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Contraente perché provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi;
- in ogni caso la Società consegnerà al Broker copia dei contratti;
- nel caso di contratti ripartiti tra più Società il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. La Società comunicherà al Broker l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvisoria da parte della Società assicuratrice e delle eventuali Società coassicuratrici, pari alla percentuale del premio annuo imponibile stabilita nel Disciplinare ad ogni annualità e per l'intera durata del rapporto;
- la Società su richiesta della Scuola Contraente e/o del Broker si impegna a fornire i dati attinenti l'andamento del rischio entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa.

Sezione 7 - Tracciabilità finanziaria

Tracciabilità finanziaria

La Società in qualità di appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'Istituto Scolastico- della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/intermediario assicurativo, co-assicuratore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Sezione 1 - Definizioni

Relative all'assicurazione in generale

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, tra cui a titolo esemplificativo: gli alunni iscritti, i corsisti, tutti gli operatori dell'Istituto scolastico.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ: quella svolta dal Contraente per statuto o per legge.

BROKER: la Società di Intermediazione Assicurativa incaricata ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 come identificata nel Documento A2 Capitolato Generale Scuola IRC.

CONTRAENTE: la persona giuridica che stipula l'assicurazione.

CONTRATTO: il presente contratto di assicurazione.

DOCUMENTO D: il documento che riporta il prospetto dei criteri di valutazione delle condizioni e dei massimali di riferimento, che fa parte integrante e non separabile, del presente Capitolato Tecnico.

FRANCHIGIA: l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ISTITUTO SCOLASTICO (compresi CPIA): Contraente, Assicurato e beneficiario a norma della CM 2170/96.

LINEE GUIDA: Linee Guida dettate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ANAC.

POLIZZA: il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta alla Società.

RISCHIO: la probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO: la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ: l'Impresa assicuratrice.

Relative all'assicurazione Responsabilità Civile

DANNO: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Scuole, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ispab, ALER, USSL, ASL, Ospedali, RSA Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

RESPONSABILITÀ CIVILE: la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato e/o Contraente nell'esercizio delle sue funzioni e attività anche ai sensi dell'art. 2043 e segg. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

RCO: Responsabilità Civile Operatori Scolastici.

RCD: Responsabilità Civile Diversi.

Sezione 2 - Condizioni Generali. Norme Comuni a tutte le sezioni

Articolo 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e Buona Fede (Linee Guida)

Nell'ipotesi di cui all'articolo 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi dal giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui al successivo articolo 5 e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo dalla ricezione della citata dichiarazione.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma la Società può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Articolo 2 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare a ciascun assicuratore preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche al presente Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Variazione del rischio (Linee Guida)

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate concernono mutamenti interni all'organizzazione del Contraente, a mero titolo di esempio: la variazione significativa del numero dei dipendenti, l'adozione di strumenti di riduzione del rischio, le deliberazioni del Contraente, la variazione del numero degli Alunni.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Articolo 5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali e clausola di recesso (Linee Guida)

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'Articolo 4 e richiedere motivatamente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti ai massimali assicurati.

Il Contraente entro 15 giorni a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 60 giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio entro trenta giorni.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 16 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia ad ogni diritto di recesso in caso di sinistro.

Articolo 7 - Durata dell'Assicurazione

Decorrenza e durata del contratto sono quelle fissate nella Lettera di Invito Documento A1.

Alla scadenza il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Articolo 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato e/o Contraente.

Articolo 9 - Foro competente

Il Foro Competente è quello erariale territorialmente competente dell'Istituzione Scolastica.

Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente Capitolato valgono le norme di legge.

Articolo 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle presenti norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

Articolo 12 - Rinuncia al diritto di Rivalsa

Qualora l'infortunio sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti degli assicurati e dei loro familiari conviventi, dell'Istituto Scolastico e delle persone di cui debba rispondere, nonché nei confronti del MUR, riservandosi tale diritto nei confronti dei terzi.

Articolo 13 - Coassicurazione (Linee Guida)

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'articolo 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Articolo 14 - Generalità degli assicurati

In merito alla comunicazione delle generalità degli assicurati si specifica quanto segue:

- **ALUNNI.** Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente che quest'ultimo si obbliga ad esibire su richiesta della Società. Il Contraente, all'atto dell'adesione e/o stipula, è temporaneamente esonerato, ove impossibilitato, dal dichiarare il numero degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura e quindi entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento del premio. Il Contraente si impegna a comunicare ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente il giorno della comunicazione medesima). Si intende assicurata la totalità degli alunni se il numero degli assicurati è almeno pari alla percentuale degli iscritti e frequentanti indicata nel DOCUMENTO D. Alla fine dell'anno scolastico verrà emessa dalla Società eventuale appendice di regolazione del premio relativa ai successivi inserimenti, che il Contraente si impegna a pagare entro 60 giorni dal ricevimento.
- **CORSISTE PERSONALE SCOLASTICO.** Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite ed i cui nominativi saranno forniti dal Contraente alla Società in apposito elenco. Tali coperture decorreranno dalle ore 24:00 del giorno in cui la Società riceverà l'elenco, o dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente potrà dimostrare di averlo inviato.

Articolo 15 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.). In caso di inadempimento intenzionale agli obblighi previsti, l'assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità; se l'inadempimento è involontario, la Società ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La denuncia può essere effettuata a mezzo FAX o via PEC.

Qualora gli apparecchi FAX o SERVER della Società per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della scuola denunciare il sinistro, la Società consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la scuola.

La Società si impegna a richiedere all'Assicurato solo la documentazione strettamente necessaria per la definizione del sinistro.

La Società si impegna a richiedere che l'Assicurato si sottoponga agli accertamenti medici strettamente necessari e/o ulteriore documentazione medica entro il termine massimo di 60 giorni dal momento in cui l'assicurato stesso chiede espressamente la chiusura e liquidazione del sinistro.

La Società si impegna a proporre all'Assicurato una offerta di liquidazione dettagliata del danno entro 60 giorni dal momento in cui il sinistro viene chiuso dall'assicurato e a pagare il sinistro 30 giorni dopo l'accettazione.

La Società su richiesta dell'Assicurato si impegna a restituire la documentazione inviata in originale.

Per la regolamentazione della produzione di informazioni sui sinistri e gestione data base del committente vale quanto previsto dall'articolo del Documento C1 Capitolato Speciale Infortuni e RC dei genitori e degli alunni.

Articolo 16 - Controversie

Le controversie potranno essere risolte ricorrendo in qualunque momento alla magistratura ordinaria.

Articolo 17 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)

Le somme, i massimali e i limiti di indennizzo richiesti sono quelli indicati nel Documento D - Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali.

Sezione 3 - Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dell'Istituto Scolastico

Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dell'Istituto Scolastico

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Articolo 18 - Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati

Gli alunni, il personale dell'istituto, e ogni altra persona in rapporto con l'istituto, vengono, a tutti gli effetti, considerati terzi tra loro.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO (R.C.T.)

- La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente, l'Assicurato, nonché l'Amministrazione Scolastica, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi attinenti l'attività scolastica, ed ai servizi ad essa connessi. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente, l'Assicurato, nonché l'Amministrazione Scolastica, di quanto questi siano tenuti a pagare quali responsabili, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi imputabili alla mancata vigilanza sui allievi minorenni. La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente, l'Assicurato, nonché l'Amministrazione Scolastica, di quanto questi siano tenuti a pagare quali responsabili, a titolo di risarcimento di danni che gli alunni minorenni possono involontariamente cagionare a se stessi, anche in occasione di attività sportive. La società si obbliga a tenere indenne il Contraente, l'Assicurato, inteso sia come persona giuridica che come personale scolastico docente e non, della azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione esperita attraverso la magistratura contabile. Si intende compresa anche la copertura per colpa grave.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I DIPENDENTI ED ALUNNI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL (R.C.O.)

- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'art.13 D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o a questi equiparati in quanto assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
 - b) ai sensi della C.M. n. 311 del 3/11/92, per gli infortuni sofferti dai docenti di Educazione Fisica e dagli allievi durante le relative ore curricolari;
 - c) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle ipotesi precedenti, cagionati ai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata, un'invalidità permanente non inferiore al 4%.
- La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La presente garanzia è efficace anche nei confronti degli eventuali prestatori di lavoro temporaneo. Questi ultimi, nel solo caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex Art.1916 Codice Civile a seguito di infortuni sul lavoro, sono considerati terzi, fermo quanto previsto dal punto 3) del presente articolo. La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984.
- L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
- Sono comprese nella presente garanzia tutti gli eventi considerati infortunio sulla base della normativa e delle disposizioni Inail, con le sole eccezioni delle malattie professionali.

Articolo 19 - Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate

L'assicurazione comprende l'esercizio di tutte le attività scolastiche, ed i servizi ad essa connessi, nulla escluso né eccettuato.

L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e inter-scolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dal Dirigente Scolastico, dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività deliberate. Qualunque attività deliberata dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali;
- Attività all'interno degli edifici scolastici. Qualunque attività all'interno dell'edificio scolastico: lezioni in classe, lezioni in aula magna, lezioni e prove pratiche in laboratorio, ricreazione, cambi di ora, assemblee, attività ricreative, refezione e attività culturali in genere, lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola;
- Corsi. Corsi di qualsiasi genere anche per soggetti esterni;
- Educazione fisica. Educazione fisica, educazione motoria, attività sportive, compresi i Giochi della Gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla Scuola, purché effettuati in presenza di personale incaricato o in convenzione con la stessa, comprese le "settimane bianche", l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve;
- Gite. Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato dagli organi scolastici o, in caso di variazione, questa venga sottoposta ad autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. Le uscite verranno effettuate sotto la vigilanza di personale della scuola e/o esterno purché preventivamente incaricato dal Dirigente Scolastico e/o dagli Organi Competenti;
- Stage. Visite a cantieri, aziende, laboratori, stage e alternanza scuola lavoro e PCTO (Percorsi Per Le Competenze Trasversali e l'Orientamento), anche se tali attività comprendono esperimenti e prove pratiche dirette;
- Autonomia. Tutte le attività correlate all'autonomia;
- Trasferimenti. I trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche;
- Assemblee non autorizzate. Le assemblee studentesche anche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;
- Attività Autogestite. Le attività autogestite dagli studenti, autorizzate e svolte all'interno della scuola;
- Pedibus e Bicibus. Il servizio organizzato di accompagnamento degli alunni a piedi o in bicicletta dal luogo di ritrovo stabilito

- alla scuola e viceversa;
- Attività Terzo Settore. Attività svolte in collaborazione con associazioni del Terzo Settore;
- Mensa. Attività di refezione scolastica e mensa;
- Mensa in proprio. Attività di refezione scolastica e mensa gestita in proprio;
- Mensa in appalto. Attività di refezione scolastica e mensa gestita da società o enti esterni;
- Servizi esterni. Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- Giornate festive. Qualunque attività deliberata legittimamente dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali da svolgere anche in giornate festive.
- Itinere. Il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività;
- Prescuola e doposcuola. Attività di pre-scuola, interscuola e doposcuola, ingresso anticipato e uscita posticipata;
- Cinema. L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento;
- Materiale in comodato e in custodia. L'assicurazione comprende i danni che gli allievi possono arrecare alle cose che l'Assicurato abbia in comodato, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ed ai veicoli con o senza motore, sia di dipendenti che di Terzi, parcheggiati nell'ambito degli edifici e delle pertinenze di proprietà od in uso all'Assicurato e/o Contraente. Il massimale e le limitazioni sono quelle indicate nel DOCUMENTO D;
- Mezzi sotto carico. Danni a mezzi sotto carico e scarico. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso;
- Committenza. L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge attribuibile all'assicurato in qualità di committente: a) dei lavori o attività connessi all'espletamento delle attività descritte in polizza; b) ai sensi del D. Lgs. 494/96 per i lavori rientranti nel relativo campo di applicazione, sempreché l'assicurato abbia designato il Responsabile dei lavori e/o il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in conformità a quanto disposto dal decreto stesso;
- Committenza auto. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida, per documentati motivi di servizio, di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde;
- Esercizio scuolabus. L'assicurazione comprende la responsabilità civile diversa da quella relativa alla circolazione stradale come regolamentata dalla Legge.
- Danni a cose presso terzi. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse. Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza massima indicata nel DOCUMENTO D, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo;
- Danni da interruzione di esercizio. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite indicato nel DOCUMENTO D;
- Danni da incendio. La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite indicato nel DOCUMENTO D;
- R.C. derivante dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008, (ex D.L. 626/94) e successive modifiche (degli addetti al servizio di sicurezza e salute dei lavoratori). La garanzia R.C.T. vale per la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la salute dei lavoratori di cui al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori, o dai soggetti incaricati che svolgano l'attività in rapporto di dipendenza anche temporanea con la scuola;
- RC medica. Qualora l'istituto o la scuola possieda, gestisca e/o conduca un'infermeria, la presente assicurazione copre i danni materiali e le lesioni personali conseguenti all'attività professionale infermieristica;
- Cartelli. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- Conduzione fabbricati. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per la conduzione e la proprietà dei fabbricati costituenti l'edificio scolastico e le sue pertinenze.

L'assicurazione copre la responsabilità personale di:

- Alunni. Tutti gli alunni iscritti;
- Operatori della scuola. Tutti gli operatori della scuola, di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o meno, nello svolgimento delle mansioni;
- Corsisti. Partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, ai corsi di alfabetizzazione, post diploma e corsi 150 ore, stage organizzati dalla scuola, progetti d'orientamento.

La copertura si intende automaticamente estesa a:

- Accompagnatori. Docenti, non docenti, esperti esterni e genitori, nella veste di accompagnatori durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche;
- Genitori volontari. Genitori impegnati a titolo volontario in lavori di piccola manutenzione degli edifici;
- Organi collegiali. Genitori degli allievi quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali;

- Alunni ospiti. Alunni di altre scuole, temporaneamente ospiti dell'Istituto;
- Commissioni d'esame. Componenti esterni ed interni delle commissioni d'esame;
- Esperti Esterni. Gli esperti esterni autorizzati dal Consiglio d'Istituto, che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione anche occasionale all'interno dell'Istituto;
- Manutentori. Gli operatori della scuola durante l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione ordinaria e riparazione (esclusi lavori edili) per le necessità della scuola per danni cagionati a terzi.

Terzi. I soggetti sin qui elencati vengono considerati terzi a tutti gli effetti tra loro e nei confronti della scuola.

Fatto doloso di persone delle quali si debba rispondere. L'assicurazione è operante anche nei in cui la Responsabilità Civile possa derivare al Contraente da fatti dolosi, anche di rilevanza penale, di persone delle quali il contraente debba rispondere.

Articolo 20 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali e precisazioni

Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nel DOCUMENTO D.

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo indicato nel DOCUMENTO D.

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. A precisazione della Circolare del Ministero della P.I. n° 2170 del 30/05/1996, il Contraente ed il beneficiario, dei propri Docenti, studenti e personale alle dipendenze, risulta essere l'Amministrazione Scolastica. L'Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti. Cessione a terzi di locali. Premesso che l'Istituto o la Scuola può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene fra le parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla conduzione di quanto ceduto in uso a terzi.

Articolo 21 - Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT

Elenco Esclusioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 n. 224;
- da furto;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto presente nel sottosuolo e suscettibile di sfruttamento;
- cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati, a cose in genere ed a persone, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore;
- conseguenti a perdita di dati elettronici, derivanti, direttamente o indirettamente, da virus e/o altri programmi similari e relativi a qualsiasi attività svolta via Internet o a servizi e/o consulenza informatica;
- la R.C. del vettore nelle gite scolastiche e nelle altre uscite didattiche;
- detenzione od impiego di esplosivi;
- da Amianto e/o Asbesto e relative polveri e/o fibre;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Precisazioni esclusioni.

La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a tutti i rischi attinenti l'attività scolastica, ed ai servizi ad essa connessi tranne quelli espressamente esclusi.

Articolo 22 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in

proporzione del rispettivo interesse. La Società si impegna a comunicare tempestivamente alla Scuola ed alla Avvocatura di Stato competente l'eventuale definizione stragiudiziale di qualunque vertenza in atto sia civile che penale.

Articolo 23 - Fatto noto (Linee Guida)

L'assicurazione copre i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto e avvenuti anche precedentemente.

L'assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, l'Amministrazione ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o formale conoscenza dell'evento dannoso.

Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l'Amministrazione rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l'aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.

In ogni caso, le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti.

Sezione 4 - Clausola Broker e gestione del contratto

Clausola Broker e gestione del contratto

Il Contraente dichiara di aver affidato ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio identificata nel Documento A2 Disciplinare IRC (d'ora innanzi indicata come Broker).

Tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso, e in particolare:

- il Broker collaborerà con il Contraente nella gestione del contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resterà in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Società;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga necessario, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o Assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzati alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo tra la Società ed il Contraente devono essere trasmesse al Broker, su richiesta del Broker medesimo entro 30 giorni dalla richiesta;
- la Società entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Contraente perché provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi;
- in ogni caso la Società consegnerà al Broker copia dei contratti;
- nel caso di contratti ripartiti tra più Società il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. La Società comunicherà al Broker l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvisoria da parte della Società assicuratrice e delle eventuali Società coassicuratrici, pari alla percentuale del premio annuo imponibile stabilita nel Disciplinare ad ogni annualità e per l'intera durata del rapporto;
- la Società su richiesta della Scuola Contraente e/o del Broker si impegna a fornire i dati attinenti l'andamento del rischio entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa.

Sezione 5 - Tracciabilità finanziaria

Tracciabilità finanziaria

La Società in qualità di appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'Istituto Scolastico - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/intermediario assicurativo, co-assicuratore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Sezione 1 - Estensioni Opzionali Covid - 19 con SOVRAPPREMIO

MALATTIA ALUNNI E PERSONALE (Opzionale)

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

Oggetto dell'assicurazione (Opzionale)

L'assicurazione è operante nel caso in cui l'alunno contragga a scuola il virus Covid-19.

La garanzia è subordinata alla dimostrazione che il contagio sia avvenuto esclusivamente durante lo svolgimento delle attività scolastiche.

Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali (Opzionale)

Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nel DOCUMENTO D.

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo indicato nel DOCUMENTO D.

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

Morte da malattia (Opzionale)

Se la malattia oggetto della garanzia ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa avviene entro due anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo secondo i massimali e i criteri riportati nel DOCUMENTO D.

Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente da malattia, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso Morte, ove questa sia superiore, e chiede rimborso nel caso contrario.

Invalidità permanente da malattia (Opzionale)

Se la malattia oggetto della garanzia ha per conseguenza una invalidità permanente e questa avviene entro due anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124; e secondo i massimali e i criteri riportati nel DOCUMENTO D.

Rimborso spese mediche a seguito di malattia (Opzionale)

La Società assicura il rimborso, nei limiti del massimale indicato nel DOCUMENTO D, delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere, sostenute a seguito di contagio a scuola del virus Covid-19.

Indennizzo forfettario (Opzionale)

Nel caso in cui l'Assicurato, contragga nel corso dell'attività scolastiche il virus Codiv-19 e la malattia non generi altre spese o dia diritto a rimborsi per i casi morte e invalidità permanente, la Società assicura il rimborso forfettario nella misura stabilita nel DOCUMENTO D.

Indennità da assenza (Opzionale)

Nel caso in cui l'Assicurato, contragga nel corso dell'attività scolastiche il virus Codiv-19 e per conseguenza sia rimasto assente dalle lezioni per un numero di giorni scolastici consecutivi superiore a quello previsto nel DOCUMENTO D e non abbia presentato alcuna altra spesa, gli verrà riconosciuto il rimborso previsto nel DOCUMENTO D.

Perdita dell'anno scolastico (Opzionale)

Nel caso in cui l'Assicurato, contragga nel corso dell'attività scolastiche il virus Codiv-19 e per conseguenza si trovasse nell'impossibilità di concludere l'anno con esito positivo, e di conseguenza dovesse ripetere l'anno stesso, la Società riconoscerà la somma prevista nel DOCUMENTO D.

Mancato guadagno (Opzionale)

Nel caso in cui l'Assicurato, contragga nel corso dell'attività scolastiche il virus Codiv-19 e per conseguenza necessitasse di assistenza da parte di un genitore e il genitore o si deve assentare dal lavoro, (con certificazione del datore di lavoro), o se lavoratore autonomo subisce l'interruzione dell'attività lavorativa (come da documentazione opportuna e ineccepibile), la Società corrisponderà, a titolo forfettario una diaria giornaliera nei limiti per giorno e complessivo previsto nel DOCUMENTO D.

Documento D - Istituto Comprensivo II S.G. Bosco - CTIC8AZ00A

VOCI DI GARANZIA PER LA VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO	Criteri e formule	Importanza della voce sulla base di frequenza e severità Peso Assoluto	Importanza della voce sulla base di frequenza e severità in % Peso Relativo Somma 70%	Somme e Valori Riferimento 6
Documento C1 Contenuti di Riferimento Infortuni e RC dei Genitori e degli Alunni				
Sezione I - Definizioni				
Relative all'assicurazione in generale	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Relative all'assicurazione Infortuni e Malattia	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Relative all'assicurazione Responsabilità Civile	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Sezione II - Condizioni Generali - Norme Comuni a tutte le sezioni				
Articolo 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e Buona Fede (Linee Guida)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 2 - Altre assicurazioni	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	1
Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 4 - Variazione del rischio (Linee Guida)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali e clausola di recesso (Linee Guida)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 7 - Durata dell'Assicurazione	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 8 - Oneri fiscali	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 9 - Foro competente	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 11 - Interpretazione del contratto	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 12 - Rinuncia al diritto di Rivalsa	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	1
Articolo 13 - Coassicurazione (Linee Guida)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 14 - Generalità degli assicurati	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Tolleranza massima numero alunni in percentuale	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	10
Articolo 15 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1

Articolo 16 - Produzione di informazioni sui sinistri e gestione data base del committente (Linee Guida)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	1
Articolo 17 - Controversie	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 18 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Sezione III - Norme che regolano l'assicurazione Infortuni				
INFORTUNI ALUNNI				
Articolo 19 - Oggetto dell'assicurazione	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	8	0,93	1
SubArticolo - Operatività in Presenza	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
SubArticolo - Operatività a Distanza	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	8	0,93	1
SubArticolo - Ambiti	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
SubArticolo - Precisazioni	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
SubArticolo - Assicurati	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
SubArticolo - Prescuola e doposcuola	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
SubArticolo - Gite, stage, anche all'estero	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
SubArticolo - Corsi	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 20 - Rischi inclusi nell'assicurazione	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	1
Articolo 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	6	0,70	1
Articolo 22 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Massimale catastrofale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	18	2,09	18.000.000
<i>Viaggi aerei. Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	12	1,39	18.000.000
Articolo 23 - Morte da infortunio	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	170.000
<i>Rimpatrio della salma. Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	8.000
<i>Spese funerarie. Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	8.000
Articolo 24 - Invalidità permanente da infortunio	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	10	1,16	1
<i>Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 1</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	9	1,04	510
<i>Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 2</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	8	0,93	1.120
<i>Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 3</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	6	0,70	1.830
<i>Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 4</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	4	0,46	2.560
<i>Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 5</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	3.390
<i>Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 6</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	4.500

<i>Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 97</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	291.000
<i>Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 98</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	295.000
<i>Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 99</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	298.000
<i>Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 100</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	300.000
<i>Invalità P. da infortunio itinere. Risarcimento IP per punti: 1</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	9	1,04	510
<i>Invalità P. da infortunio itinere. Risarcimento IP per punti: 10</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	10.700
<i>Invalità P. da infortunio itinere. Risarcimento IP per punti: 20</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	31.000
<i>Invalità P. da infortunio itinere. Risarcimento IP per punti: 40</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	85.500
<i>Invalità P. da infortunio itinere. Risarcimento IP per punti: 60</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	152.000
<i>Invalità P. da infortunio itinere. Risarcimento IP per punti: 80</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	231.000
<i>Invalità P. da infortunio itinere. Risarcimento IP per punti: 100</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	300.000
<i>Invalità P. da infortunio educazione fisica. Risarcimento IP per punti: 1</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	9	1,04	510
<i>Invalità P. da infortunio educazione fisica. Risarcimento IP per punti: 10</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	10.700
<i>Invalità P. da infortunio educazione fisica. Risarcimento IP per punti: 20</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	31.000
<i>Invalità P. da infortunio educazione fisica. Risarcimento IP per punti: 40</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	85.500
<i>Invalità P. da infortunio educazione fisica. Risarcimento IP per punti: 60</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	152.000
<i>Invalità P. da infortunio educazione fisica. Risarcimento IP per punti: 80</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	231.000
<i>Invalità P. da infortunio educazione fisica. Risarcimento IP per punti: 100</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	300.000
Articolo 25 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	1
<i>Massimale spese mediche</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	45.000
<i>Anticipi: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	22.500
<i>Spese mediche generiche: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	22.500
<i>Spese oculistiche. Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	22.500
<i>Apparecchi acustici. Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	22.500
<i>Carrozze. Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	22.500
<i>Ambulanza: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	4.500
<i>Rientro sanitario a seguito di infortunio in gita: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	20.000
SubArticolo - Rimborso spese odontoiatriche	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Spese odontoiatriche. Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	22.500
<i>Spese odontoiatriche: Limiti per dente</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	2.250

SubArticolo - Rimborso protesi odontoiatriche future	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Prima protesi futura: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	900
<i>Prima ricostruzione odontoiatrica provvisoria: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	6	0,70	500
<i>Seconda ricostruzione odontoiatrica provvisoria: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	500
<i>Terza ricostruzione odontoiatrica provvisoria: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	500
SubArticolo - Danno estetico: rimborso spese ricostruttive	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Danno estetico: Rimborso spese ricostruttive</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	10.000
SubArticolo - Danno estetico: indennizzo danno biologico	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Danno estetico risarcimento per punti 1</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	510
<i>Danno estetico risarcimento per punti 2</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	1.120
<i>Danno estetico risarcimento per punti 3</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	1.830
<i>Danno estetico risarcimento per punti 5</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	3.390
<i>Danno estetico risarcimento per punti 10</i>	(valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	10.700
<i>Danno estetico risarcimento per punti 30</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	55.500
<i>Danno estetico - Indennità (massimale risarcibile)</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	55.500
SubArticolo - Rimborso spese per occhiali e lenti (kasko)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Occhiali: Massimale per occhiale e per evento</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	300
<i>Occhiali Kasko: Massimale per occhiale e per evento</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	70
Articolo 26 - Diarie a seguito di infortunio	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Ricovero: Max giorni</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	365
<i>Ricovero: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	8	0,93	80
<i>Day hospital: Max giorni</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	365
<i>Day hospital: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	8	0,93	80
<i>Gesso: Max giorni</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	30
<i>Gesso: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	6	0,70	30
Articolo 27 - Garanzie accessorie a seguito di infortunio	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Accompagnamento: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1.050
<i>Accompagnamento: Giorni</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	30
<i>Danni a capi di vestiario: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	750
<i>Danni a strumenti musicali: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	200

<i>Danneggiamento di biciclette: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	100
<i>Danni a sedie e rotelle e tutori: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1.000
<i>Spese per lezioni private di recupero: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	2.100
<i>Spese per lezioni private di recupero: Dopo giorni di assenza</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	20
<i>Perdita dell'anno scolastico: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	8.000
<i>Perdita dell'anno scolastico: Dopo giorni di assenza</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	30
<i>Indennità da assenza per infortunio: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	80
<i>Indennità da assenza per infortunio: Dopo giorni di assenza</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	20
<i>Garanzia annullamento viaggi, corsi etc a seguito di infortunio: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	3	0,35	500
Articolo 28 - Rimborso spese mediche accessorie a seguito d'Infortunio durante le uscite didattiche	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Rientro anticipato: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1.000
<i>Familiare accanto: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1.000
MALATTIA ALUNNI				
Articolo 29 - Oggetto dell'assicurazione	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 30 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Massimale catastrofale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	1.000.000
Articolo 31 - Morte da malattia	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Morte da malattia da Poliomielite: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	160.000
<i>Morte da malattia da Meningite cerebro spinale: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	160.000
<i>Morte da malattia da AIDS: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	25.000
<i>Morte da malattia da Epatite virale: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	25.000
Articolo 32 - Invalidità permanente da malattia	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Invalidità permanente da Poliomielite: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	160.000
<i>Invalidità permanente da Meningite cerebro spinale: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	160.000
<i>Invalidità permanente da AIDS: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	25.000
<i>Invalidità permanente da Epatite virale: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	25.000
Articolo 33 - Rimborso spese mediche a seguito di malattia improvvisa durante le uscite didattiche	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Rimborso spese mediche a seguito di malattia improvvisa in gita: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	22.500
<i>Rientro sanitario a seguito di malattia improvvisa in gita: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	22.500
<i>Garanzia annullamento viaggi, corsi etc a seguito di malattia improvvisa: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	500

<i>Trasporto in ambulanza: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1.200
<i>Trasporto rientro anticipato: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1.200
<i>Prolungamento del soggiorno: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1.200
<i>Familiare accanto: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1.200
Condizioni Operative				
<i>Sede fisica Centro Liquidazione a cui si può rivolgere l'utenza</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	10	1,16	1
<i>Sede fisica agenzia a cui si può rivolgere l'utenza</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	1
Sezione IV - Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dei Genitori e degli Alunni				
Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dei Genitori e degli Alunni				
Articolo 34 - Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati e precisazioni	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	1
Articolo 35 - Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	1
Articolo 36 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
<i>Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	25	2,90	18.000.000
Articolo 37 - Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 38 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 39 - Fatto noto (Linee Guida)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Sezione V - Estensioni				
Articolo 40 - Infortuni, malattia ed RC, corsisti, convittori, accompagnatori	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Infortuni - malattia ed RC: corsisti - convittori - accompagnatori	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 41 - Infortuni, malattia ed RC personale della scuola, genitori e revisori	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Infortuni - malattia - RC: personale della scuola - genitori - revisori	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Infortuni: personale della scuola - genitori - accompagnatori in gita	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	1
Articolo 42 - Garanzia opzionale Copertura Infortuni e RCT 24 ore durante stage o gite	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Garanzia opzionale Copertura Infortuni e RCT 24 ore durante stage o gite	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 43 - Garanzia opzionale Copertura Convittori a Tempo Pieno	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Garanzia opzionale Copertura Convittori a Tempo Pieno	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Sezione VI - Clausola Broker e gestione del contratto				
Clausola Broker e gestione del contratto				
Sezione VII - Tracciabilità finanziaria				
Tracciabilità finanziaria				

Documento C2 Contenuti di Riferimento RC Scuola				
Sezione I - Definizioni				
Relative all'assicurazione in generale	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Relative all'assicurazione Responsabilità Civile	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Sezione II - Condizioni Generali. Norme Comuni a tutte le sezioni				
Articolo 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e Buona Fede (Linee Guida)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 2 - Altre assicurazioni	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 4 - Variazione del rischio (Linee Guida)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali e clausola di recesso (Linee Guida)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 7 - Durata dell'Assicurazione	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 8 - Oneri fiscali	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 9 - Foro competente	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 11 - Interpretazione del contratto	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 12 - Rinuncia al diritto di Rivalsa	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 13 - Coassicurazione (Linee Guida)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 14 - Generalità degli assicurati	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 15 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 16 - Controversie	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 17 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Sezione III - Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dell'Istituto Scolastico				
Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dell'Istituto Scolastico				
Articolo 18 - Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	1
SubArticolo - RCT	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
SubArticolo - RCO	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 19 - Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	1
Articolo 20 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali e precisazioni	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1

<i>Massimale responsabilità civile</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	15	1,74	18.000.000
<i>Materiale in comodato e in custodia: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	10.000
<i>Materiale in comodato e in custodia: coperto in percentuale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	80
<i>Danni a cose presso terzi: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	500.000
<i>Danni da interruzione di esercizio: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	5.000.000
<i>Danni da incendio: Massimale</i>	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	2	0,23	5.000.000
Articolo 21 - Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
SubArticolo - Elenco Esclusioni	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
SubArticolo - Precisazioni Esclusioni	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 22 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Articolo 23 - Fatto noto (Linee Guida)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Sezione IV - Clausola Broker e gestione del contratto				
Clausola Broker e gestione del contratto				
Sezione V - Tracciabilità finanziaria				
Tracciabilità finanziaria				
Estensioni Opzionali Covid - 19 con SOVRAPPREMIO				
Morte da malattia (Opzionale)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Invalità permanente da malattia (Opzionale)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Rimborso spese mediche a seguito di malattia (Opzionale)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Indennizzo forfettario (Opzionale)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Indennità da assenza (Opzionale)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Perdita dell'anno scolastico (Opzionale)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Mancato guadagno (Opzionale)	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
01 Variante Covid 19				
02 Variante Covid 19				
03 Variante Covid 19				
Garanzie specifiche richieste dall'Istituto				
Estensione garanzie per: viaggi, gite, scambi culturali, gemellaggi, anche all'estero	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1

Estensione garanzie per attività autogestite da alunni e personale dipendente anche in orario extrascolastico	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Estensione garanzie per gli alunni per le attività di pre-scuola, dopo-scuola, anche nel caso in cui la vigilanza sia delegata a personale esterno	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Estensione garanzie per esperti esterni e prestatori d'opera, estranei all'organico della scuola	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Estensione garanzie ai volontari che collaborano con l'Istituto	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Estensione garanzie per servizio mensa o refezione gestita da società o enti esterni	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Estensione garanzie per attività in collaborazione con associazioni del Terzo Settore	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	1	0,12	1
Tolleranza massima tra numero alunni e personale presente e pagante in percentuale: 10%	1 se il valore del preventivo è uguale o superiore a quanto richiesto; Altrimenti (valore preventivo/valore richiesto) * Peso voce	5	0,58	10